




L'osservazione e la rilevazione dei fatti di gestione

Prof. Alessandro Capocchi

- La presente lezione vuole approfondire il tema della rilevazione o registrazione dei fatti di gestione secondo il sistema del reddito come modificato da Aldo Amaduzzi e nel rispetto del metodo contabile della partita doppia.
- Particolare attenzione verrà posta sulla dimensione finanziaria (o numeraria) che costituisce la dimensione originaria e sulla dimensione economica che costituisce la dimensione derivata.
- Particolare attenzione anche alla distinzione tra crediti e debiti finanziari e di funzionamento o commerciali e al concetto di Capitale Circolante o Working Capital.

Dimensione Finanziaria



Crediti e Debiti

di natura
finanziaria



Capitale di Debito
O
Capitale di Terzi



Durata

di natura
commerciale



Capitale Circolante
O
Working Capital



Breve Durata – entro 12 mesi
(entro la fine dell'esercizio successivo)

Variazioni Finanziarie

POSITIVA



+ ENTRATA

+ CREDITI

- DEBITI

NEGATIVA




+ USCITA

+ DEBITI


- CREDITI

COME E' POSSIBILE AVERE SOLO VARIAZIONI FINANZIARIE ?



Credito e Debito – elementi costitutivi

Il CREDITO è il diritto di pretendere l'adempimento di una prestazione, suscettibile di valutazione economica. Il credito, pertanto, ha un carattere patrimoniale in considerazione del suo oggetto (la prestazione), ma il contenuto del medesimo può non essere patrimoniale (crediti per prestazioni artistiche, didattiche). Si tratta di un diritto relativo in quanto può essere fatto valere esclusivamente nei confronti di una persona determinata; ciò non esclude che i terzi possano ledere tale credito, essendo, di conseguenza, obbligati a risarcire il danno. Nonostante un'opinione quanto mai diffusa, l'interesse non è elemento costitutivo del credito, ma ragione della sua tutela giuridica. Di conseguenza il venir meno dell'interesse non è, di per sé, causa di estinzione del credito. I crediti possono essere incedibili per disposizione di legge (ad es. i crediti alimentari, i crediti per stipendio degli impiegati dello Stato, i crediti per assegni alimentari), mentre, a rigore, non sono figure di incedibilità quelle previste dall'art. 1261 c.c., ma divieti di acquisto. Il credito è esigibile quando non è soggetto a condizione o termine a favore del debitore.



TITOLO – da cui il credito scaturisce

IMPORTO – Valore Nominale

SCADENZA

SOGGETTO OBBLIGATO